

La Costituzione di Cadice

The Constitution of Cádiz

Angelo Grimaldi¹(*)

(Recibido 17/05/22 • Aceptado 24/11/22)

¹ (*) Specialista in Diritto Amministrativo e Scienza dell'Amministrazione, Alma Mater Studiorum-Università di Bologna. Professore di ricerca di Diritto e Storia Costituzionale, DISES-Centro di Ricerche Giuridiche e Politico-Costituzionali, sede di ricerca di Forlì (<https://orcid.org/0000-0002-8414-0267>)

E-mail: segreteria@storiacostituzionaledelrisorgimento.it; angelo.grimaldi3@unibo.it

Sommario: Nonostante la Costituzione di Cadice non sia riuscita ad eliminare la pluralità delle giurisdizioni che provenivano dal vecchio regime (con le giurisdizioni locali in concorrenza con la giurisdizione nazionale), e, nello stesso tempo, abbia fatto emergere corpi intermedi preesistenti, che si sovrapponevano al concetto astratto di “nazione”, il testo spagnolo del 1812 dal punto di vista giuridico qualificava la Spagna come Stato liberale. Le strutture sociali e le istituzioni preesistenti, che attribuivano formalmente una “veste spagnola” alla Costituzione, non avrebbero raccontato, nella prassi costituzionale, una storia diversa rispetto a quella francese, dove la decisa e formale separazione dei poteri scivolò verso un regime parlamentare nel quale l’Assemblea revocava i ministri non più graditi (anche se essi continuavano a godere della fiducia del re) e si cominciò ad utilizzare la responsabilità penale per trasformarla in responsabilità politica. Non sembra che nella Costituzione del 1812, nonostante la costituzionalizzazione di corpi istituzionali preesistenti e la coesistenza di più giurisdizioni, sia individuabile una frammentazione della sovranità. La stessa pluralità di ordinamenti sembra ricondotta ad unità, nel senso che l’insieme delle norme della Costituzione poteva rappresentare un punto di riferimento “unificatore” rispetto alle altre norme di cui era composto l’ordinamento giuridico spagnolo. Per questa via, la molteplicità di Istituzioni preesistenti e le fonti sarebbero riconducibili alla Norma Fondamentale.

Parole chiave: formale "veste spagnola" della Costituzione; pluralità di ordinamenti ricondotti ad unità; Costituzione come punto di riferimento unificatore; Costituzione compromessa.

Abstract: Although the Constitution of Cadiz has failed to eliminate the plurality of jurisdictions stemming from the old regime and, at the same time, brought out pre-existing intermediate bodies, which overlapped the abstract concept of "nation", the Spanish text of 1812 qualified Spain as a liberal state. The pre-existing social structures and institutions, which formally attributed a "Spanish guise" to the Constitution, would not have told, in constitutional practice, a different story than the French one, where the decisive and formal separation of powers slid towards a parliamentary regime in which the Assembly

summoned the unwelcome ministers, even though they continued enjoying the king's trust, and criminal liability was used to turn it into political responsibility. It does not seem that a fragmentation of sovereignty is identifiable in the Constitution of 1812, despite the constitutionalization of pre-existing institutional bodies and the coexistence of multiple jurisdictions. The same plurality of orders seems to be traced back to unity, in the sense that the set of rules of the Constitution could represent a "unifying" point of reference compared to the other rules of which the Spanish legal order was composed. This way, the multiplicity of pre-existing institutions and sources would be ascribable to the Fundamental Law.

Keywords: formal “Spanish guise” of the Constitution; plurality of systems traced back to unity; Constitution as unifying reference point; Compromise-Constitution.

INDICE

1. Introduzione: le abdicazioni di Bayonne, la guerra di Indipendenza e le Cortes di Cadice
2. La Costituzione di Cadice
3. Conclusioni
4. Bibliografia

1. Introduzione: le abdicazioni di Bayonne, la guerra di Indipendenza e le Cortes di Cadice

Dopo la disfatta della Prussia, Napoleone Bonaparte, riuscì ad interdire i rapporti commerciali di tutti i paesi europei con l’Inghilterra. Napoleone si propose di effettuare nuove annessioni, con l’obiettivo di mettere in difficoltà l’Inghilterra così nel 1807 invade il Portogallo, l’anno dopo occupa la Spagna, qui facilitato anche dal conflitto sorto all’interno della famiglia reale, tra il re Carlo IV e il figlio Ferdinando che voleva assumere la corona.²

Nel marzo 1808, in presenza delle truppe francesi sul territorio spagnolo (il trattato di Fontainebleau – firmato il 29 ottobre 1807 dal primo ministro del re Carlo IV, Manuel

² Patrice Gueniffey. “Un año antes: Napoleón en España 1808”. *ISTOR*, n. 38 (Ciudad de México: otoño de 2009), 3-29.

Godoy e da Napoleone Bonaparte - autorizzava il passaggio dell'esercito francese sul territorio spagnolo al fine di invadere il Portogallo), la corte si trasferì ad Aranjuez. Il 17 marzo scoppiò una rivolta popolare contro Godoy, il giorno dopo il re, per salvare il primo ministro, abdicò a favore del principe ereditario Ferdinando VII (rivolta di Aranjuez).

Madrid acclamò il re Ferdinando, ma la città era stata occupata dalle forze francesi al comando del generale Murat. Approfittando della confusa e debole situazione politica spagnola, Napoleone, le cui truppe avevano occupato una parte del territorio spagnolo (dando inizio così alla Guerra d'indipendenza spagnola, 1808-1814), fece trasferire la famiglia reale a Bayonne, in Francia. Nell'incontro, Napoleone costrinse Ferdinando a restituire la corona al padre, Carlo IV, che a sua volta la consegnò a Napoleone. L'imperatore, dopo i rifiuti di Luigi e Girolamo, costrinse il fratello Giuseppe ad accettare il trono di Spagna.³ Il cognato, Gioacchino Murat, che aveva sperato di ottenere il trono spagnolo, ricevette il regno di Napoli.

La partenza dei reali e l'occupazione delle truppe francesi innescarono una rivolta popolare nelle strade di Madrid. Il 2 maggio 1808 una violenta sollevazione contro le truppe francesi provocò scontri nella città e circa 300 vittime. Il generale Murat repressé con grande energia la rivolta popolare, ma fu anche l'inizio di una lunga guerra di indipendenza che avrebbe poi impegnato l'esercito francese in una estenuante guerriglia.

Alcuni spagnoli decisero di collaborare con gli invasori ed accettare Giuseppe I come legittimo re. Gli "afrancesados" condividevano i principi politici del dispotismo illuminato. Erano tendenzialmente moderati e avversi a qualsiasi inclinazione rivoluzionaria. Gli "afrancesados" rivendicavano il principio monarchico che consentiva loro di fondare la dottrina di fedeltà a Giuseppe I, la cui monarchia autoritaria appariva come lo strumento, senza incorrere negli stravolgimenti che una rivoluzione liberale avrebbe potuto comportare, necessario di modernizzazione politica. Le linee guida della nuova monarchia furono incluse nella Costituzione di Baiona, un testo imposto da Napoleone ad un'assemblea di notabili riuniti a Baiona e che fu approvato da Giuseppe nel luglio 1808. Il testo costituzionale affidava al re la direzione politica dello Stato, mentre il

³ Paolo Giudici, *Storia d'Italia: Illustrazioni a colori di Tancredi Scarpelli*. Vol. IV (Firenze: Casa Editrice G. Nerbini, 1958), 149-154.

parlamento si configurava come organo costituzionale che avrebbe rappresentato i tre ordini della società.

Lo Statuto fu redatto nel maggio 1808, raccolta fedelmente l'ideologia imperiale⁴, era modellato sulla Costituzione del 22 Frimaio anno VIII (13 dicembre 1799), come modificata dal Senato-Consulta del 16 Termidoro anno X (4 agosto 1802) e dal Senatoconsulto del 28 Floreale anno XII (18 maggio 1804). Lo statuto fu pubblicato sulla Gazzetta di Madrid dal 27 al 30 luglio 1808. Ebbe un effetto molto limitato, dal momento che le sconfitte militari, in modo particolare quella di Bailen, impedirono l'effettiva applicazione del testo. Del resto, lo stesso articolo 143 (La presente Constitución se ejecutará sucesiva y gradualmente por decreto o edictos del Rey, de manera que el todo de sus disposiciones se halle puesto en ejecución antes del 1 de enero de 1813⁵) dello Statuto affermava che la Costituzione sarebbe entrata in vigore gradualmente attraverso decreti o editti del re, dunque l'efficacia sarebbe avvenuta attraverso un'intermediazione normativa del monarca (che non si verificò).

Lo Statuto raccolse anche alcuni diritti fondamentali⁶, come l'abolizione dei privilegi, l'invulnerabilità del domicilio, l'abolizione della tortura (l'Habeas Corpus viene formalmente affermato, si vedano gli artt. 126-141), la libertà di stampa, il diritto di accesso alle cariche pubbliche. Particolare attenzione è posta alla libertà di stampa, il Senato è individuato come custode delle libertà individuali (il Senato è disciplinato dal Titolo VII, artt. 32-51). L'articolo 39 recita: "Toca al Senado velar sobre la conservación de la libertad individual y de la libertad de la imprenta, luego que esta última se establezca por ley, como se previene después, título XIII, artículo 145. El Senado ejercerá facultades de modo que se prescribirá en los artículos siguientes".

⁴ Il conte di Toreno sostenne che gran parte del testo sia attribuibile a "mano spagnola". Quest'ultimo, pur riconoscendo di non poter indicare esattamente l'autore, affermò che il testo completo fu consegnato a Napoleone a Berlino dopo la battaglia di Jena. Un diverso orientamento proviene da Georges Desdevises du Désert, il quale sostenne che un giornalista francese, il signor Esmenard, nel mese di settembre 1807 inviò un progetto di Costituzione a Napoleone e fu proprio quel documento che l'imperatore rimise all'esame del Consiglio di Bayonne. José María Queipo de Llano (Conde de Toreno). *Historia del levantamiento, guerra y revolución de España*. Tomo I (Madrid: Imprenta de Don Tomas Jordan, 1835), 308.

⁵ Art. 143 de la Constitución de Bayona de 1808. Disponibile in: https://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/constitucion-de-bayona-6-de-julio-1808/html/437fe325-fb92-48b7-a963-a36d6a8fd6af_2.html.

⁶ Ignacio Fernández Sarasola. "La primera Constitución española: el estatuto de Bayona" *Revista de Derecho*, n. 26 (Barranquilla:jul.-dic. 2006), 97-100.

Gli spagnoli che preferirono una soluzione costituzionale patriottica riconobbero Ferdinando VII come legittimo re di Spagna e respinsero le abdicazioni di Bayonne. In tutta la Spagna si organizzarono numerose Giunte di Difesa, guidate da militari, da guerriglieri, da notabili, soprattutto nelle zone che erano fuori dal controllo francese. Le Giunte di difesa guidavano la ribellione, spesso le sollevazioni furono caratterizzate da saccheggi, violenze sommarie contro i francesi. La lotta armata, la guerriglia, organizzata dalle giunte insurrezionali, condivisero una guerra per bande, fatta di imboscate, sabotaggi, colpi di mano. L'esercito napoleonico replicò con rappresaglie contro città e villaggi (il re Giuseppe fu costretto ad abbandonare Madrid).⁷

All'insurrezione aderì la grande massa della popolazione spagnola, alimentata dall'odio contro lo straniero che aveva occupato il territorio spagnolo, dalla fede cattolica, dalla diffidenza nei confronti del giacobinismo e razionalismo francese e dal lealismo nei confronti del monarca. I nobili spagnoli, conservatori e nazionalisti, innescarono ed appoggiarono la sollevazione generale nella quale videro la possibilità di restaurare i loro privilegi e la loro autorità in modo da impedire che si attuassero in Spagna riforme costituzionali, amministrative e sociali. I grandi proprietari di terre ebbero un ruolo importante nel sollevare i contadini (rispetto alla borghesia) contro i francesi, così come importante fu il contributo del clero che sollecitava ed istruiva il popolo alla rivolta insurrezionale e molti di loro svolsero un ruolo importante nelle giunte di difesa.

Le giunte provinciali decisero di istituire una Junta Central, composta da 35 membri, appartenenti prevalentemente alla nobiltà, che tenne la sua prima riunione ad Aranjuez il 25 settembre 1808, incontro presieduto dal conte di Floridablanca. Nel dicembre 1808 la Junta Central fu trasferita a Siviglia, che di fatto diventò la capitale della Spagna non occupata dalle truppe francesi. Benché tutti i membri della Junta Central si trovassero concordi nel convocare le Cortes, essi divergevano sulla struttura, sulla composizione e sui poteri da conferire alle Cortes. Alla fine prevalsero i sostenitori delle Cortes unicamerale dotate di potere costituente, nonostante l'influente opinione di Jovellanos che propendeva per un parlamento quale organo di rappresentanza per ordine, il cui ruolo sarebbe stato quello di migliorare le leggi fondamentali della monarchia o

⁷ Roberto Luis Blanco Valdés, *Rey, cortes y fuerza armada en los orígenes de la España liberal, 1808-1823*. (Madrid: Siglo XXI de España Editores, 1988).

“costituzione storica della Spagna”. Convocate le Cortes (31 gennaio 1810), la Junta Central decise di auto-sciogliersi trasferendo tutta l’autorità e il potere all’appena istituito “Consiglio di Reggenza”.⁸

All’interno delle Cortes di Cadice si potevano individuare quattro orientamenti politici. Gli assolutisti o “servili”, favorevoli al mantenimento dell’antico regime, i riformisti illuminati, sostenitori della “sovranità condivisa” tra re e parlamento, i liberali, sostenitori delle riforme e di un rinnovamento sociale basato sulla sovranità nazionale e sulla separazione dei poteri, mentre i deputati americani formavano una tendenza incentrata sul modello federativo anglo-americano.

Sostenuti dagli inglesi i jovellanistas (corrente capeggiata da Jovellanos) riuscirono a far convocare il parlamento, si adoperarono per introdurre un principio costituzionale nell’ordinamento giuridico spagnolo, senza però mettere in discussione la preminenza delle classi agiate e, nello stesso tempo, volevano far introdurre la rappresentanza per ordine sociale di appartenenza. La borghesia aveva la prevalenza, ed inoltre il Consiglio di reggenza (che convocò il parlamento) decise di considerare i deputati come rappresentanti della nazione e non come rappresentanti delle rispettive classi sociali di appartenenza. Tale decisione, di non procedere alla designazione per ordini, consentì di far prevalere nel parlamento la corrente liberale anziché quella dei jovellanistas.

Classi popolari e clero avevano più fiducia nel re, in quanto garante della giustizia, piuttosto che nell’opera di avanguardie della borghesia. Inoltre, l’impostazione costituzionale e liberale data al parlamento non rispecchiava del tutto l’orientamento popolare spagnolo, gli spagnoli erano insorti non solo contro l’occupazione militare francese, ma anche contro la rivoluzione. Quando Ferdinando VII tornò al trono nel 1813, i liberali e i filo francesi furono colpiti dalla repressione e allo stesso tempo restaurò il sistema assolutistico.

Durante il dibattito costituzionale, le Cortes approvarono numerosi decreti. Il più importante sul piano costituzionale è quello emanato il 24 settembre 1810 con cui le Cortes generali e straordinarie, legittimamente costituite, si dichiaravano organo sovrano, si riconosceva di nuovo Ferdinando VII come unico e legittimo re di Spagna e si annullò la

⁸ Agustín. Argüelles, *Examen histórico de la Reforma Constitucional de España: que hicieron las Cortes generales y extraordinarias desde que se instalaron en la Isla de León*. Tomo I (Londres: En la imprenta de Carlos Wood e Hijos, 1835), 161-242.

sua rinuncia alla Corona (la cessione della Corona fu dichiarata nulla, senza nessun valore ed effetto). Con lo stesso decreto si stabilì anche il principio della separazione dei poteri; le Cortes si riservarono il potere legislativo, mentre si attribuiva provvisoriamente il potere esecutivo ad una Reggenza responsabile nei confronti della Nazione.⁹ Con la rivoluzione il parlamento assunse la funzione di guida del sistema; esso affermò il suo potere costituente oltre a confermare al trono Ferdinando (in questo senso si può parlare di rottura della continuità dell'ordinamento istituzionale).

Le Cortes (come era avvenuto nell'Assemblea francese del 1789) non si limitarono ad agire come Assemblea costituente e legislativa, ma funzionarono anche come organo di governo, in alcuni casi anche come Corte di giustizia. L'attività del parlamento ebbe un'impostazione borghese, in parte estranea agli orientamenti concreti delle classi popolari: furono aboliti i diritti feudali, le giurisdizioni signorili furono incorporate nelle giurisdizioni nazionali, fu abolita la tortura durante i procedimenti giurisdizionali, si procedette alla soppressione dell'Inquisizione, fu affermata la libertà di stampa, furono decretate le confische dei beni ecclesiastici e la divisione delle terre demaniali. La Costituzione dichiarava il cattolicesimo come religione ufficiale ed escludeva tutti gli altri culti.

2. La Costituzione di Cadice

Dal punto di vista politico la Costituzione di Cadice rappresenta l'inizio della fine dell'antico regime in Spagna, nonostante l'Assolutismo sia stato ristabilito e la Costituzione abbia avuto breve validità. Essa racchiude in generale, codificandole, per la prima volta nella storia politico-giuridica della Spagna, le idee della rivoluzione liberale, e da quel momento il testo spagnolo sarà di esempio per altre esperienze costituzionali europee. La

⁹ “Los diputatos que componen este Congreso, y que representan la Nacion española, se declaran legitimamente constituidos en Cortes generales extraordinarias, y que reside en ellas la soberania nacional [...] No conviniendo queden reunidos el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, declaran las cortes generales y extraordinarias que se reservan el ejercicio del poder legislativo en toda su extension [...] El consejo de Regencia para usar de la habilitacion declarada anteriormente, reconocerá la soberania nacional de las cortes...”. Decreto del 24 settembre 1810. In: Colección de todas las ordenes, decretos y providencias emanadas de las cortes generales y extraordinarias de los dominios de España e Indias, instaladas en la real isla de León el 24 de septiembre del año 1810, De orden de S.E. El Congreso Provincial (Tarragona: en la Imprenta de Brusi, 1810), 7-10.

Costituzione di Cadice diventa esempio da seguire nel caso del Portogallo o da adottare nel caso di alcuni Stati pre-unitari italiani. Tende a configurarsi come l'armatura di un costituzionalismo mediterraneo ed europeo, se consideriamo anche l'influenza sui decabristi russi.¹⁰

La Costituzione di Cadice suscitò molto entusiasmo in Italia, essa divenne un modello in particolare per la Carboneria napoletana che da anni si era diffusa nel Regno e, in particolare, nell'esercito, dove il malcontento serpeggiava tra i militari per un ridimensionamento dei ranghi ed una riduzione del trattamento economico. Il contrasto sociale era molto forte, il governo aveva accentrato tutti i poteri, la borghesia, fortemente preoccupata per la crisi economica, era desiderosa di partecipare al dibattito e all'indirizzo politico.¹¹ Il governo napoletano aveva sottovalutato le aspirazioni costituzionali della borghesia impiegatizia, agraria e della Carboneria, la quale in questo scenario riuscì ad interpretare le diffuse istanze di rinnovamento. Si voleva una Costituzione, in particolare quella di Cadice (che appariva più democratica di quella siciliana del 1812¹² e di quella francese del 1814), che garantisse ai cittadini diritti civili e politici e che costituisse una premessa per una più concreta partecipazione alla vita dello Stato.

Durante il periodo costituzionale nel Regno delle Due Sicilie e nel Regno di Sardegna si pose il problema se applicare tout court la Costituzione di Cadice “o se invece fosse miglior partito abbandonarlo per seguire un altro modello o per redigere un testo più adatto alle circostanze delle due monarchie”.¹³ Le circostanze politiche non consentirono la formazione di un testo costituzionale alternativo.¹⁴ Ferdinando I acconsentì alla formazione di un governo costituzionale (6 luglio 1820), emise un proclama con il quale promise la

¹⁰ Stéphane Pierré-Caps. “La constitution de Cadix et le droit constitutionnel européen”. *Civitas Europa*, n. 29 (Liege:2012):17-19; Sui progetti costituzionali e sull'influenza della Costituzione di Cadice sui decabristi russi si veda, Tatyana. Alexeeva, *Influenza della Costituzione di Cadice sui primi progetti costituzionali in Russia*. In: Andrea Romano, Francesco Vergara Caffarelli (coord.). 1812: tra Cadice e Palermo – entre Cadiz y Palermo: Nazione, rivoluzione e costituzione. Rappresentanza politica, libertà garantite, autonomie: Atti del convegno, Palermo-Messina 5-10 dicembre 2006. Messina: Biblioteca centrale della Regione siciliana “Alberto Bombace”, 2012. p. 37-54.

¹¹ Alfonso Scirocco, *Il Mezzogiorno nell'età della Restaurazione*. (Napoli: Libreria Scientifica Editrice, 1971), 45.

¹² Angelo Grimaldi, “La Costituzione siciliana del 1812”. *Revista de Derecho*, n. 48 (Barranquilla: jul-dic 2017).

¹³ Carlo Ghisalberti, *Dall'antico regime al 1848*. (Bari: Edizioni Laterza, 2001), 130-131.

¹⁴ Progetto di modificazioni alla Costituzione delle Spagne presentato alla Nazione Napolitana da un veterano della libertà, 6 ottobre 1820, dalla Tipografia francese. Per i passaggi parlamentari: Vincenzo Fontanarosa (a cura di), *Il Parlamento nazionale napoletano per gli anni 1820 e 1821. Memorie e documenti* (Roma: Società Editrice Dante Alighieri, 1900).

Costituzione ed un decreto con cui nominò vicario generale del Regno il Principe ereditario Francesco. Il 7 luglio 1820 il Vicario generale emanò un decreto con il quale adottò la Costituzione di Cadice, il cui art. 1 recitava: “La Costituzione del Regno delle Due Sicilie sarà la stessa adottata per lo Regno delle Spagne nell’anno 1812, e sanzionata da Sua Maestà Cattolica nel marzo di quest’anno, salvo le modificazioni che la Rappresentanza nazionale costituzionalmente convocata crederà di proporci per adottarla alle circostanze particolari de’ reali domini”.¹⁵ Il 13 luglio 1820 Ferdinando I giurò solennemente sulla Costituzione.¹⁶ La Costituzione fu approvata nella seduta del 9 dicembre 1820, ma fu promulgata il 29 gennaio 1821.¹⁷

Poco dopo il moto napoletano, nato in seguito al pronunciamento spagnolo, scoppiò un’insurrezione in Sicilia, dove si contrapposero le esigenze degli aristocratici, sostenitori della Costituzione siciliana del 1812, a quelle dei borghesi, che invece vagheggiavano la Costituzione di Cadice. La Costituzione siciliana del 1812 avrebbe assicurato ai baroni ed ecclesiastici molti privilegi ed un controllo politico attraverso i seggi della Camera dei Pari, mentre la Costituzione spagnola era incentrata sugli interessi della borghesia agraria e mercantile, che nell’unica Camera elettiva avrebbe conquistato la maggioranza dei seggi (difficilmente i napoletani avrebbero accettato la Costituzione siciliana del 1812, considerati i difficili rapporti tra le due parti del regno).

In realtà in Sicilia l’istanza di c.d. “indipendenza” avanzata dai palermitani non fu condivisa da tutti i Valli (province). Messina, antica rivale di Palermo, aveva festeggiato il successo della rivoluzione napoletana (molti cittadini messinesi, aderendo al nuovo ordine di cose, si iscrissero numerosi alla Carboneria); lo stesso avvenne a Catania e a Siracusa, dove aumentarono le adesioni alla Carboneria. Sulla stessa linea di Palermo si trovava Girgenti, che aveva assunto un atteggiamento ostile al Governo di Napoli. La Carboneria contribuiva ad accentuare i legami fra le due parti del Regno e, di conseguenza, si voleva agevolare in un certo qual modo il percorso al nuovo Governo costituzionale. Ma in Sicilia,

¹⁵ Adozione della Costituzione di Spagna dell’anno 1812, Napoli, 7 luglio 1820, in *Atti del Parlamento delle Due Sicilie 1820-1821*, Vol. Primo (Bologna: Nicola Zanichelli, 1926), 12-13.

¹⁶ Formula del giuramento prestato dal Re, in *Atti del Parlamento delle Due Sicilie 1820-1821*, Vol. Primo (Bologna: Nicola Zanichelli, 1926), 14.

¹⁷ Costituzione Politica del Regno delle Due Sicilie, Edizione fatta per ordine e sotto la direzione del Parlamento, dalla stamperia del Parlamento Nazionale, Napoli, 1821. Disponibile in: <https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=hvd.hnf37h&view=1up&seq=5>.

in particolare in quella orientale, la Carboneria si era diffusa, mentre la parte occidentale restava interessata a realizzare il programma di indipendenza (senza prospettive unitarie).¹⁸

I liberali piemontesi guardavano con speranza al giovane principe Carlo Alberto di Savoia, il quale aveva manifestato simpatie per le idee liberali. I Federati, tra cui primeggiava il Conte Santorre di Santarosa, confidando nell'appoggio del Principe, pensarono di far scoppiare il moto costituzionale l'8 marzo 1821. Le società segrete, dopo lo scoppio dei moti napoletani, si trovarono uniti nell'adottare la Costituzione spagnola, mentre in precedenza, soprattutto i Federati, avevano assunto come modello costituzionale la Carta francese del 4 giugno 1814.

L'8 marzo 1821 la fortezza di Alessandria si sollevò, il 12 marzo il Re Vittorio Emanuele I abdicò in favore di Carlo Felice, Carlo Alberto, nominato reggente per la momentanea assenza del sovrano, concesse, su pressione dei Federati, la Costituzione di Cadice. Da Modena, Carlo Felice sconfessò (annullò gli atti della reggenza) Carlo Alberto al quale consigliò di recarsi a Novara presso le truppe rimaste fedeli al re. Gli insorti furono sconfitti dall'esercito austriaco. La breve parentesi rivoluzionaria si concluse con undici condanne a morte.¹⁹

Pierre-Marie Delpu considera il 1812 come “archetipo rivoluzionario”:

Le 2 juillet 1820, quelques militaires politisés se soulèvent dans la garnison de Nola, en périphérie de Naples, pour réclamer l'adoption de la constitution des Cortès de Cadix de 1812 par le roi Ferdinand I des Deux-Sicile. Trois mois après, l'un de leurs chefs, le général Guglielmo Pepe, l'un des principaux vétérans napolitains de la Grande Armée, déclare au jeune Parlement napolitain vouloir faire du royaume “une seconde île de Leó”, suggérant que la révolution, encore à l'œuvre, vise à convertir le royaume méridional à la modernité politique incarnée par la révolution d'Espagne. En faisant référence au lieu symbolique où ont débuté les deux

¹⁸ Angelo Grimaldi, “La Insurrección Siciliana de 1820. Aspectos Politico-Constitucionales”. *Revista de Estudios Histórico-Jurídicos* n. 40 (Valparaíso, Chile, 2018), 214-224.

¹⁹ Per gli approfondimenti si vedano Vittorio Scotti Douglas, “Napoli e Torino, due rivoluzioni sull'esempio di Cadice”. *Pasado y Memoria. Revista de Historia contemporanea* n. 22 (Alicante, España, 2021), 81-98; Carlo Torta, *La rivoluzione piemontese nel 1821*. (Roma-Milano: Società Editrice Dante Alighieri di Albrighi, Segati & c., 1908).

soulèvements gaditains de 1812 et de 1820, il revendique les parentés entre les insurrections d'Espagne et de Naples, faisant de la première un "archétype révolutionnaire" qui aurait dicté le déroulement de la seconde.²⁰

Quello spagnolo non è un caso isolato di un movimento per la Costituzione, ma si inserisce pienamente in un più vasto contesto politico-costituzionale che era iniziato in Inghilterra, successivamente nell'America del Nord, poi in Francia e via via in altri Stati europei.

La Costituzione di Cadice, come altre costituzioni italiane ed europee, rappresenta il risultato di un compromesso tra i liberali e i conservatori sostenitori dell'antico regime. E' una Costituzione di sintesi tra tradizione e modernità. Il testo costituzionale fu promulgato il 19 marzo 1812 – Festa di San José – da cui deriva il soprannome di "La Pepa". Il testo è allo stesso tempo rivoluzionario (sovranità nazionale e divisione dei poteri) e conservatore della tradizione (monarchia e confessionalità).²¹ Gli spagnoli avevano bisogno in quel momento di dare una forte spinta unitaria e nazionale alla Spagna, che era stata invasa dalle truppe napoleoniche ed era stata privata del re.

Attorno a Ferdinando si raccolse la resistenza spagnola, che ebbe carattere monarchico e nazionale e fu guidata principalmente dal Clero e dai latifondisti. Forte fu la partecipazione popolare, contadini, pastori, commercianti, artigiani; ciò conferì alla resistenza un aspetto sociale.²² Il nuovo re Giuseppe Bonaparte fu costretto ad abbandonare Madrid e Napoleone abbandonò la Spagna per fronteggiare la Quinta Coalizione, lasciando sul territorio iberico centomila uomini per combattere la guerriglia spagnola (nel frattempo un corpo di spedizione inglese sbarcava in Portogallo). La resistenza spagnola è anche da attribuire ad un sentimento, non generalmente condiviso, di rifiuto delle istanze

²⁰ "Si les libéraux napolitains empruntent en effet aux révolutionnaires espagnols leur constitution, ils puisent également dans l'expérience espagnole un répertoire d'action, des images et des langages politiques. Parmi ceux-ci émerge alors dans le lexique politique napolitain la catégorie "liberal", désignant, sans théorie ni nuance, toutes les formes de l'opposition au régime bourbonien considéré comme despotique et de l'engagement patriotique éclairé [...] La Pepa de Cadix est l'objet de réévaluations importantes qui en ont montré la signification juridique et politique pour refonder une monarchie en crise et en ont saisi la réception coloniale et globale, sans qu'en soient interrogés dans ce sens les prolongements dans les révolutions de Naples et de Piémont". Pierre-Marie Delpu, "Fraternités libérale set insurrections nationale: Naples et l'Espagne 1820-1821", *Revue d'Histoire du XIX siècle*, n.49 (2014), 195-197.

²¹ Giovanni Turco, *Costituzione e tradizione* (Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2015), 154.

²² Fernando Garcia de Cortazar, José Manuel Gonzalez Vesga, *Storia della Spagna: dalle origini al ritorno della democrazia* (Milano: Bompiani, 1996), 329-349.

liberali, e il clero spagnolo riuscì proprio a far leva sulla connotazione anticattolica del giacobinismo francese, ma tale sentimento non interessò la borghesia più evoluta e più aperta alle istanze liberali.

La rivoluzione spagnola non è stata soltanto il frutto di una reazione all'invasione della penisola iberica delle truppe francesi di Napoleone Bonaparte. E' più corretto inquadrare il fermento politico-costituzionale spagnolo - pur riconoscendo ad esso una sua specificità tale da poter essere considerato modello militare di guerra d'indipendenza - nell'ambito di un processo più ampio, internazionale e liberale i cui contenuti ideali e le cui azioni sono riconducibili alle esperienze rivoluzionarie e costituzionali europee e nord americane. Sulla stessa linea interpretativa anche Delpu:

La méthode des circulations et des transferts révolutionnaires a montré à quel point l'Europe du XIX siècle était un "espace de communication" transnational fournissant un cadre favorable à des projets internationalistes modernisateurs, particulièrement au moment des révolutions libérales et démocratiques de 1830 et de 1848.²³

L'attrazione per la Costituzione di Cadice era anche dovuta al suo valore simbolico, all'idea di libertà che si era diffusa nel popolo, idee legate al sotteso progetto politico-sociale. Interessante il lavoro di Butrón Prida sulla posizione occupata dalla Costituzione di Cadice all'interno dei modelli costituzionali durante il periodo della "Restaurazione". L'esperienza rivoluzionaria e costituzionale spagnola dal 1808 al 1820 ha rappresentato in Europa un sicuro punto di riferimento nella lotta per l'indipendenza e la libertà e per la proposta politica effusa dal testo Costituzionale.²⁴

²³ Pierre-Marie Delpu, "Fraternités libérale set insurrections nationale: Naples et l'Espagne 1820-1821", cit., 196.

²⁴ "La ponderación de la secuencia temporal 1808-1812-1820 permite entender mejor las simpatías despertadas por el código español, pues en muchos casos fue más valorado por lo que representaba como referente de la lucha por la independencia y la libertad y por la propuesta de acción revolucionaria que implicaba, que por la propuesta política concreta que recogía en su articulado. En virtud de esta especificidad, la revolución española de 1820 no tardó en adquirir un marcado carácter europeo, como lo demuestran tanto la tensión que generó entre la clase política, como la agitación que provocó entre los círculos de oposición al absolutismo, que habían ido tejiendo lazos entre sí gracias a la experiencia común del exilio y a la vocación internacional de su lucha. El resultado fue la apertura de un proceso revolucionario de escala europea, que tuvo su epicentro en España y que entre 1820 y 1823 propagó especialmente sus ondas por la Europa meridional, donde dio lugar al

Jean-Baptiste Busaal precisa che nella storiografia attuale esistono due tipi di interpretazione della Costituzione del 1812. La prima, di antica tradizione, ritiene che i liberali si ispirarono essenzialmente al modello francese del 1791, senza ignorare la possibilità di altri modelli. La Pepa, monumento del liberalismo, sarebbe il testo che inaugura la storia costituzionale della Spagna contemporanea e porterebbe in sé le caratteristiche di una Costituzione fondatrice e segnata dalle necessità politiche di una transizione tra il vecchio e il nuovo. L'altra interpretazione tende a rendere il testo gaditano un modello empirico originale costruito sulle fondamenta della cultura giurisdizionale della monarchia cattolica, ben distinta dalle esperienze costituzionali inglesi, nordamericane e francesi. Quella di Cadice si contraddistinguerebbe per la sua concezione non individualistica e cattolica della nazione, composta da corpi costituzionalizzati e da un'organizzazione giurisdizionale delle relazioni tra gli organi costituzionali che pongono in primo piano la giustizia, mentre i francesi avevano posto la legge al centro del loro sistema costituzionale. La monarchia costituzionale sarebbe così segnata da un modo tradizionale di pensare i meccanismi giuridici dell'organizzazione istituzionale.

Sulla cultura giurisdizionale della monarchia cattolica appare chiara la rassegna di António Manuel Hespanha, il quale ricorda come la nazione storica, organizzata in corpi intermedi, si sia sovrapposta ad una nuova concezione di nazione, composta da singoli individui isolati, inoltre la Costituzione non riuscì ad eliminare la pluralità di giurisdizioni dell'antico regime (mentre, l'affermazione dello Stato liberale aveva portato alla eliminazione dei corpi intermedi, in questo modo dal punto di vista giuridico, la società si presentava come formata da singoli individui eguali davanti alla legge. Il rappresentante non era più espressione di "corpi" che non esistevano più, ma doveva agire nell'interesse generale):

*establecimiento, en Nápoles, Portugal y el Piamonte, de distintos regímenes constitucionales cortados según el patrón español. La enorme fuerza de la conjunción 1808-1812-1820 permitió que la lucha de los españoles por su independencia encajara con el deseo de los revolucionarios italianos y portugueses de liberarse de la dominación exterior –austriaca en los territorios italianos e inglesa en Portugal–, en tanto que la lucha de los españoles por su libertad encajaba con su deseo de dotarse de un sistema representativo de gobierno, de ahí que siguieran por completo el patrón marcado por los españoles, esto es, la secuencia iniciada por la conspiración secreta y continuada por el pronunciamiento, la formación de una junta de gobierno y la promulgación de la Constitución de Cádiz". Gonzalo Butrón Prida, "La inspiración española de la revolución piamontesa de 1821", *Historia Constitucional*, n. 13 (Oviedo:2012), 77-78.*

Porquê jurisdicionalista? Por um lado, porque a constituição não consegue destruir a pluralidade de jurisdições que vinha do Antigo Regime, ainda que abaladas pelas reformas iluministas, de sentido centralizador. Isto fazia com que a nação histórica, “naturalmente” organizada em corpos se sobrepusesse à Nação atomizada em indivíduos isolados; com que as jurisdições locais dos corpos competissem com a jurisdição da Nação; com que os estatutos tradicionais das repartições e dos oficiais inviabilizassem a pirâmide hierárquica da administração; com que os conflitos de competência não pudessem ser resolvidos por actos de governo ou de administração, mas antes por actos judiciais.....²⁵

La Costituzione corrispondeva, continua Busaall, alla vecchia concezione di Costituzione-ordine destinata a mantenere un determinato equilibrio tra la nazione e il re. Privando quest'ultimo della sovranità e attribuendola alla comunità, la Costituzione era indubbiamente rivoluzionaria e rompeva il monopolio politico della monarchia assoluta, ma era più la conseguenza di un movimento anti-dispotico che una rigenerazione come la Francia l'aveva voluta nel 1789. I richiami alle Costituzioni francesi avevano un aspetto tecnico, ma inseriti in un ordinamento giuridico estraneo al sistema per il quale erano stati concepiti, ne risultavano snaturati e conducevano ad altre conseguenze derivate da logiche diverse. La monarchia limitata di Cadice non aveva cercato di riprodurre il governo rappresentativo del 1791. Poco importava che le Corti avessero cercato o meno di copiare una Costituzione francese o che la Pepa fosse il risultato di una riflessione originale sulla cultura costituzionale della monarchia e non avesse rotto con le strutture sociali. Non ponendo fine alle dispute sulla natura della rivoluzione spagnola e sulle sue origini dottrinali, il dibattito costituente delle Corti non aveva potuto imporre l'idea che la

²⁵ “Por outro lado, e justamente em virtude de alguns dos factores referidos, o corpo jurisdicional, como corpo e não como instrumento pontualmente dependente da lei, cobrasse uma importância decisiva, como instância de definição da ordem constitucional e jurídica vigente, como instância de decisão de conflitos entre órgãos estaduais e como árbitro insindicável -sobretudo em Espanha, onde a regra castelhana de proibição de motivação das sentenças continuava a vigorardas disputas entre particulares [...] A constituição surge como uma interpretação e ratificação da história, incorporando por isso nela a tradição anterior e não apenas deixando-a provisoriamente continuar, enquanto não houvesse tempo de a substituir. Com isto, o direito anterior segue em vigor, nem sequer sendo passível de um juízo de constitucionalidade; pois era antes a própria constituição que devia ser entendida com o seu lastro de experiência jurídica, que desenvolve e interpreta”. António Manuel Hespanha, “Garriga Carlos & Marta Lorente. Cádiz, 1812. La constitución jurisdiccional, Madrid”, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007 (epílogo de Bartolomé Clavero), *Historia Crítica*, n. 36 (Bogotá, jul.-dic. 2008), 223-225.

Costituzione fosse una riformulazione della cultura giurisdizionale della monarchia. La Costituzione divenne lo standard del primo liberalismo spagnolo. Non cancellò le tendenze radicali di coloro che aspiravano a una rivoluzione più vicina a quella che si era svolta in Francia.

Approvata sulla base di un compromesso ambiguo in seno alle Corti, imposto alla società dalla loro sola autorità, affidata per la sua applicazione al tessuto corporativo lasciato in piedi e minato dalla resistenza reazionaria di una parte del clero e delle autorità tradizionali, il regime che fondava crollò senza sussulto.²⁶

Nonostante la Costituzione di Cadice non sia riuscita ad eliminare la pluralità delle giurisdizioni che provenivano dal vecchio regime (con le giurisdizioni locali in concorrenza con la giurisdizione nazionale), e, nello stesso tempo, abbia fatto emergere corpi intermedi preesistenti, che si sovrapponevano al concetto astratto di “nazione” (questa composta dalla somma dei singoli cittadini spagnoli), il testo spagnolo del 1812 dal punto di vista giuridico qualificava la Spagna come Stato liberale. Le strutture sociali e le istituzioni preesistenti, che attribuivano formalmente una “veste spagnola” alla Costituzione, non avrebbero raccontato, nella prassi costituzionale, una storia diversa rispetto a quella francese, dove la decisa e formale separazione dei poteri scivolò verso un regime parlamentare nel quale l’Assemblea revocava i ministri non più graditi (anche se essi continuavano a godere della fiducia del re) e si cominciò ad utilizzare la responsabilità penale per trasformarla in responsabilità politica (pur nella breve vigenza della Costituzione del 1791). Come in

²⁶ “En dépit de la plausibilité objective de l’importance que purent avoir les constitutions françaises, à commencer par celle de 1791, pour l’écriture de la Constitution de Cadix, en dépit aussi des rapprochements textuels qui démontrent que les constituants gaditans connaissaient les précédents français et en dépit enfin de la filiation française manifeste des idées politiques de certains révolutionnaires espagnols qui furent parmi les plus actifs pour faire triompher l’idée de faire une constitution, il ressort de l’analyse des objectifs des constituants et de l’architecture constitutionnelle que la Constitution de 1812 ne s’inscrivait pas dans l’idée contemporaine d’un système constitutionnel. Elle n’était pas non plus bâtie sur le principe de la primauté des lois sur les autres prérogatives de la souveraineté. Elle reconnaissait un ordre antérieur au sein duquel elle réorganisait la répartition des sphères de l’activité juridictionnelle des Cortès et du roi [...] La Constitution correspondait à l’idée ancienne de constitution-ordre destinée à maintenir un équilibre donné entre la nation et le roi. En privant celui-ci de la souveraineté et en l’attribuant à la communauté, la Constitution était indubitablement révolutionnaire et brisait le monopole politique de la monarchie absolue, mais c’était plus la conséquence d’un mouvement anti-despotique que d’une régénération telle que la France l’avait voulue en 1789 [...] La monarchie limitée de Cadix n’avait pas cherché à reproduire le gouvernement représentatif de 1791”. Jean-Baptiste Busaall, *Le Spectre du Jacobinisme: L’expérience constitutionnelle française et le premier libéralisme espagnol*. Chapitre VI [L’ordre constitutionnel de 1812, un modèle juridictionnel, en linea] (Madrid: Casa de Velazquez, 2012), 313-350. Disponibile in www.casadevelazquez.org/en/publications/online-bookshop/livro/le-spectre-du-jacobinisme.

Inghilterra, la responsabilità penale aprì la strada alla responsabilità politica e al regime parlamentare.

Anche se l'esperienza liberale in generale portò alla iniziale eliminazione dei corpi intermedi (la società si presentava come formata da singoli individui eguali davanti alla legge), nel sistema costituzionale spagnolo il rappresentante non era espressione di "corpi" ma doveva agire nell'interesse generale. Quindi, anche il testo gaditano ratifica il passaggio dalla rappresentanza di interessi alla rappresentanza politica ovvero una situazione nella quale il rappresentante, adesso chiamato a perseguire gli interessi della nazione, non può essere soggetto a mandato vincolato.²⁷

I sistemi liberali nascono da una concezione individualistica secondo la quale la società rappresenta il prodotto della volontà degli individui. Alla costruzione di questa concezione, un ruolo fondamentale è stato svolto dal pensiero politico: il contrattualismo del Sei-Settecento, la nascita dell'economia politica, la filosofia utilitaristica di Bentham e Jhon Stuart Mill. Punto di partenza è l'ipotesi della sovranità dell'individuo che, accordandosi con altri individui egualmente sovrani, crea la comunità politica. Il pensiero liberale aveva ideato una società senza corpi intermedi che invece avevano caratterizzato la società corporativa del sistema feudale.

La rivoluzione francese segna una rottura con l'organizzazione precapitalistica, corporativa, feudale. Nel medioevo la sovranità era frammentata e distribuita fra l'impero, la Chiesa, le città libere, le corporazioni di arti e mestieri. Ciascun potere politico coesistente creava e applicava il suo diritto. In questo modo coesistevano il diritto dell'impero con il diritto della Chiesa, con quello delle città e delle corporazioni.

Le rivoluzioni liberali del Settecento portano al superamento della frammentazione della sovranità e alla concentrazione del potere politico. Questa situazione ha dato luogo allo Stato moderno. Anche il diritto conosce un processo di unificazione: tendenzialmente solo lo Stato può creare e applicare il diritto. Di conseguenza il diritto diviene, in linea

²⁷ ¿Juráis haberos bien y fielmente en el encargo que la Nación os ha encomendado, mirando en todo por el bien y prosperidad de la misma Nación? Congreso de los Diputados, la Constitución de Cádiz, art. 117, p. 30-31. Disponibile in: <<http://www.congreso.es/docu/constituciones/1812/ce1812.pdf>>. L'assenza di corpi intermedi nella società durò ben poco, del resto sarebbe stato difficile che quella teorizzazione trovasse attuazione in una società composta da gruppi autonomi che lottano per far affermare i propri interessi contro quelli degli altri gruppi [...] ogni gruppo tende a identificare gli interessi di cui è portatore con "l'interesse generale" anche perché non esiste un criterio univoco per distinguere l'interesse particolare o di una parte politica con quello generale. La riscossa della rappresentanza di interessi non si è fatta attendere, Angelo Grimaldi, "La riscossa del mandato imperativo". *Il Momento* (Forlì: 23 agosto 2008), 2.

tendenziale, diritto dello Stato. Per questi motivi il pensiero politico del Settecento aveva immaginato una società senza corpi intermedi, perché eliminando i gruppi sociali in realtà voleva evitare che riaffiorasse l'organizzazione politico-giuridica medioevale, connotata dalla frammentazione del potere politico e dalla polverizzazione normativa. In questa concezione il cittadino nella vita politica avrebbe avuto di fronte a sé soltanto il governo nazionale (l'assenza dei corpi intermedi nella società politica durò ben poco, si può limitare alla prima fase del periodo liberale).

Non sembra che nella Costituzione del 1812, nonostante la costituzionalizzazione di corpi istituzionali preesistenti e la coesistenza di più giurisdizioni, sia individuabile una frammentazione della sovranità. La stessa pluralità di ordinamenti sembra ricondotta ad unità, nel senso che l'insieme delle norme della Costituzione poteva rappresentare un punto di riferimento "unificatore" rispetto alle altre norme di cui era composto l'ordinamento giuridico spagnolo. Per questa via, la molteplicità di Istituzioni preesistenti e le fonti sarebbero riconducibili alla norma fondamentale. Inoltre, la coesistenza di un complesso sistema giurisdizionale e di norme giuridiche rimaste in vigore, alcune delle quali non soggette al giudizio di costituzionalità, potrebbero comunque leggersi alla luce di un esercizio (ex post) di censura sulle leggi da parte del Parlamento (su questo aspetto torneremo più avanti).²⁸

L'influenza del costituzionalismo europeo e nordamericano nel sistema spagnolo sarà più chiara attraverso il commento delle norme della Costituzione, soprattutto emergerà la forma di governo e la meccanica costituzionale. Tutti i processi rivoluzionari europei furono influenzati dalle tre più grandi rivoluzioni costituzionali: la rivoluzione inglese, quella dell'America del nord e quella francese. La Spagna si inserisce in questo scenario rivoluzionario e lotta per ottenere il parlamento rappresentativo.²⁹

²⁸Giancarlo Rolla, *Il processo di ibridazione dei sistemi accentrati di giustizia costituzionale. Note di diritto comparato*. In: Miguel Carbonell, Héctor Fix-Fierro, Luis Raúl González Pérez, Diego Valadés (Coord.). *Estado constitucional, derechos humanos, justicia y vida universitaria. Estudios en homenaje a Jorge Carpizo* (Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México, **Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2015**), 506-511.

²⁹ Francisco Fernandez Segado, "Giuseppe Franco Ferrari, La Costituzione di Cadice nel Bicentenario della sua promulgazione" (Atti del convegno dell'Associazione di Diritto pubblico comparato ed europeo). *Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional* n. 18 (Madrid, España, 2014), 660.

La Costituzione di Cadice afferma la sovranità nazionale. L'art. 3³⁰ recita: “La sovranità risiede essenzialmente nella nazione, e in conseguenza ad essa sola appartiene esclusivamente il diritto di stabilire le proprie leggi fondamentali”. Il contenuto di questo articolo segue quasi alla lettera quello dell'art. 3 della Dichiarazione francese dei diritti dell'uomo e del cittadino: “Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella nazione. Nessun corpo o individuo può esercitare un'autorità che non emani espressamente da essa”.

Anche in Spagna non mancarono i richiami romantici al concetto di nazione, questa intesa come comunanza di valori socio-culturali, morali e storico-politici i cui soggetti appartenenti hanno consapevolezza di tale comunanza ed esprimono un forte sentimento comune. Si esalta l'autonomia del singolo o del popolo, sentito come profonda unità organica, si esalta un caldo patriottismo e di fiducia nelle spontanee forze delle nazioni. Questi forti richiami all'unità sono comprensibili alla luce del fatto che gli spagnoli erano impegnati nella guerra d'indipendenza. La letteratura è pervasa da profili epici nei quali trasfondere un sentimento nazionale, una concezione comune della vita, dalla quale sono assenti i conflitti sociali. Si afferma l'idea di una esperienza costituzionale ammantata di romanticismo. Non si può trascurare il fatto che la guerra d'Indipendenza spagnola sia configurabile come un modello di guerra rivoluzionaria, una guerra combattuta da formazioni irregolari, “scaturenti romanticamente dalle viscere del popolo” (Spini) contro le truppe regolari di Napoleone Bonaparte: “La guerra di Spagna [...] non è soltanto il prototipo della guerra che gli italiani dovrebbero fare all'Austria per la propria indipendenza, ma il prototipo della guerra dei popoli contro gli eserciti regi [...] molto probabilmente le origini di questo mito dovrebbero rintracciarsi nella letteratura fiorita attorno alla guerra di Spagna negli anni immediatamente seguenti alla caduta di Napoleone”.³¹

Forte è il nesso tra Romanticismo ed esperienza eroica. Spesso nella letteratura romantica l'uomo, l'eroe romantico, è permeato da un rimpianto straziante, tormentoso per

³⁰ Costituzione Politica della Monarchia Spagnuola. In raccolta di tutte le costituzioni antiche e moderne, Vol. primo (Torino: Tipografia di G. Cassone, 1848), 2. Constitución de Cádiz. Madrid, Congreso de los Diputados. In: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Hist_Normas/ConstEsp1812_1978/Const1812.

³¹ Giorgio Spini, *Mito e realtà della Spagna nelle rivoluzioni italiane del 1820-21* (Roma: Perrella, 1950). Disponibile anche in: *Incontri europei e americani col Risorgimento* (Firenze: Vallecchi Editore, 1988), 37-196.

il passato e da un intimo e forte desiderio di trasformare il presente, la realtà. L'uomo romantico guarda nostalgicamente ad un passato spesso immaginato più armonioso.

La rappresentanza nazionale, esercitata da una sola Camera o il concetto di nazione come un tutto indivisibile o indistintamente unitario, doveva fare i conti con la diversa composizione sociale degli spagnoli, le diverse classi sociali, i privilegi e con un territorio "nazionale" che comprendeva anche le colonie americane ed asiatiche la cui popolazione era composita. Il regno "uno e indivisibile" esprime un'unità sostanziale e organica. Ne scaturiva un modello istituzionale incentrato su uno Stato unitario e centralizzato che si era sviluppato in Europa dopo la rivoluzione francese, con cui si era affermato il principio dell'unità ed indivisibilità dello Stato, principio inizialmente enunciato dalla Costituzione francese del 3 settembre 1791 il cui articolo 1 del titolo II recitava: "il Regno è uno e indivisibile...".³² Le articolazioni territoriali, corpi municipali, province e deputazioni provinciali (artt. 309-337 della Costituzione), avevano attribuzioni amministrative e politiche. Questa decentrata articolazione amministrativa rappresenta uno dei contenuti più innovativi della Costituzione di Cadice: le municipalità e le deputazioni provinciali previste erano elette e non designate dall'alto.

La legge elettorale, basata sul suffragio maschile ristretto (non potevano votare i domestici e le donne, anni dopo fu introdotto anche il requisito di "saper leggere e scrivere"), era temperata da un sistema elettorale in tre gradi che alla fine faceva prevalere i notabili. L'elettore tipico era il "capo famiglia", fedele alla religione cattolica, sistemato in una parrocchia. Le elezioni si svolgevano in aree cattoliche o celebrate nelle chiese parrocchiali o nelle cattedrali, e accompagnate da una solenne "Messa dello Spirito Santo" (art. 47). In questo sistema elettorale emergono residui del passato, impostato sul quartiere, cioè sulle piccole aree territoriali, riguarda essenzialmente le sedi e le modalità concrete di elezione al Parlamento (art. 27: "Le Corti son la riunione di tutti i deputati, che rappresentano la nazione, nominati dai cittadini nella forma che si dirà"). E' l'aspetto "ispanico" della Costituzione, ma i rappresentanti, una volta eletti, avrebbero rappresentato la "Nazione", non il loro collegio elettorale. Il parlamento spagnolo era organizzato secondo il principio della rappresentanza generale, con un sistema che cerca di coniugare la

³² Costituzione del 3 settembre 1791, articolo 1 del Titolo II, in: Armando Saitta, *Costituenti e costituzioni della Francia moderna* (Torino: Einaudi, 1952), 69.

rappresentanza politica con l'esigenza di inserire il voto in un processo dal basso, con modalità indirette e all'interno di aree cattoliche.³³

Per i deputati al parlamento si richiedeva un reddito e più precisamente: “per essere deputato al parlamento si richiede altresì il possesso di una proporzionata rendita annua procedente da fondi propri (art. 92), norma sospesa dal successivo art. 93 che recitava: “la disposizione dell'articolo precedente rimane sospesa, fino a che il parlamento futuro dichiarerà esserne giunto il momento; e disegni così la quota della rendita, come la qualità de' beni, da cui debba dedursi. Ciò che il parlamento deciderà in quell'epoca, si terrà per costituzionale, e come se fosse qui espresso”³⁴ (si tratta di una riserva di legge che è intrinsecamente legata al principio di legalità).

L'art. 12 “La Religione della nazione Spagnuola è presentemente, e perpetuamente sarà, la Cattolica, Apostolica, Romana, unica vera. La nazione la protegge con leggi sapienti e giuste, e vieta l'esercizio di qualunque altra Religione”, sancisce la religione cattolica come unica della Nazione e vieta l'esercizio di qualsiasi altra fede. Gli articoli successivi, inoltre, introducono, attraverso il sistema elettorale territoriale e a tre gradi, un formidabile meccanismo di controllo che garantisce allo stesso tempo il primato della Religione Cattolica. La Costituzione di Cadice, incorporando il concetto di nazione “cattolica”, si regge sul doppio pilastro di “Trono e Altare”.³⁵ L'alleanza fra Trono ed Altare caratterizzò in effetti il periodo della “Restaurazione” contro i principi dell'Illuminismo, in Spagna la rinnovata alleanza iniziò poco prima.

Torniamo alla rivoluzione francese. La Dichiarazione del 1789 afferma due grandi principi: quello della sovranità nazionale e quello della separazione dei poteri. Quando si attribuisce la titolarità della sovranità alla nazione (o al popolo) è inevitabile chiedersi come

³³Orlando scriveva: “...avveniva che i rappresentanti del terzo Stato erano veri mandatari delle Comunità che li inviavano. Essi [...] potevano e dovevano agire solo in conformità a quelli, rispondendo personalmente della loro condotta. Il Diritto pubblico moderno si fonda su principii opposti: il popolo appare come unità organica; la fonte della sovranità è unica; la partecipazione alla vita pubblica appartiene ai cittadini non ai corpi privilegiati. Conseguenza: il deputato non rappresenta il corpo elettorale che lo ha scelto, ma bensì tutta la nazione”. Vittorio Emanuele Orlando, *Principii di Diritto Costituzionale*. Terza edizione (Firenze: G. Barbera Editore, 1894), 68-69; si veda anche, Vezio Crisafulli, *Lezioni di Diritto Costituzionale*. Seconda edizione (Padova: Cedam, 1970), 80-85; Costantino Mortati, *Istituzioni di Diritto Pubblico*. Ottava edizione (Padova: Cedam, 1969), 401-403 e 463-469. Giuseppe Ugo Rescigno, *Corso di Diritto Pubblico*. Prima edizione (Bologna: Zanichelli, 1979), 339-345.

³⁴ Art. 93 della Costituzione Politica della Monarchia Spagnuola, cit., 13.

³⁵ Sulla nuova o rinnovata alleanza fra il Trono e l'Altare si veda, Joseph De Maistre, *Il Papa* (Milano: Rizzoli, 1984).

il “titolare” eserciterà il potere politico. L’unica risposta possibile è tramite rappresentanti. Una volta affermato il principio rappresentativo, individuare il titolare della sovranità nella “nazione” in quanto persona giuridica unitaria (Costituzione del 3 settembre 1791, artt. 1 e 2 del Titolo III) o nel popolo, in quanto insieme della generalità dei cittadini (Atto costituzionale del 24 giugno 1793, art. 21 e Costituzione del 5 fruttidoro anno III, art. 2³⁶), significa individuare un principio di legittimazione “dal basso” sul quale basare il fondamento del potere politico nel consenso dei soggetti governati. Nel caso spagnolo del 1812, il consenso non investiva totalmente l’elemento popolare, di conseguenza risulta difficile pensare ad un principio democratico in grado di legittimare la sovranità del parlamento in quanto espressione della “nazione” (ma non di tutto il popolo).

Restando ancorati al significato “romantico” di “Nazione” (in realtà “nazione” è una figura giuridica astratta) se il parlamento avesse rappresentato tutto il popolo spagnolo si sarebbe potuto parlare di “piena condivisione della sovranità” pur nell’ambito di un sistema costituzionale “dualistico” e non “monistico” (fusione “parlamento/governo”).

La grande trasformazione della rappresentanza³⁷ è avvenuta durante la rivoluzione francese. La Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (1789) afferma, tra gli altri, un grande principio di organizzazione politica: quello della sovranità nazionale: “Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione. Nessun corpo o individuo può esercitare un’autorità che non emani espressamente da essa” (articolo 3). Questo principio fu inserito nell’articolo 1 (Titolo III) della Costituzione del 3 settembre 1791: “La sovranità è una, indivisibile, inalienabile e imprescrittibile. Essa appartiene alla Nazione; nessuna sezione del popolo, né alcun individuo può attribuirsi l’esercizio”.

³⁶ Armando Saitta, *Costituenti e costituzioni della Francia moderna*, cit., 122 e 154.

³⁷ Sull’eliminazione dei corpi intermedi Rescigno scrive: “La rivoluzione francese libera anche la forza-lavoro, distruggendo tutte le residue corporazioni artigiane e professionali [...] La legge “Le Chapelier” del 1791, rimasta in vigore per molti decenni, vietava le coalizioni operaie (i sindacati) con sanzioni detentive. Per la rivoluzione la concorrenza deve essere legge per tutti, anche per gli operai; l’individualismo deve affermarsi pienamente, contro ogni tentativo di sostituire la forza del gruppo al libero individuo. L’ideale borghese mostra immediatamente, sotto la veste astratta e universale, la sua natura di classe. Il borghese liberato, in quanto proprietario, è realmente libero; l’operaio liberato (sciolto cioè da tutti i vincoli) diventa ancora più schiavo, perché privo di ogni ricchezza materiale”. Giuseppe Ugo Rescigno, *Corso di Diritto Pubblico*, cit., 93. Su questo aspetto si veda l’interessante lavoro di John Rogers Commons, *Legal Foundations of Capitalism* (New York: Macmillan, 1924), 130-143.

Il principio della “sovranità nazionale”, fondato su una teoria per certi versi sottile³⁸, è stato in realtà elaborato per raggiungere scopi molto pratici, di natura politica. Se la sovranità non appartiene al monarca, come si sosteneva nell’antico regime, e non appartiene agli individui che compongono la società, come teorizzato da Rousseau, cioè dai radicali, viene allora trasferita alla “Nazione”, questa considerata come un soggetto distinto dai cittadini che la compongono. Viene affermato un concetto di “Nazione” come persona giuridica distinta dai singoli individui che ne fanno parte. Scrive Mortati:

In precedenza la unitarietà della volontà sovrana era garantita dalla persona del monarca assoluto: la Rivoluzione francese vuole rinnegare radicalmente il principio assolutistico, ma non il principio unitario della volontà sovrana. A tal fine fa ricorso al concetto di “nazione”. Con tale concetto si vuole indicare una realtà diversa da quella del “popolo” nella sua molteplicità disorganica: infatti il concetto di nazione implica l’unità di tutti gli appartenenti al popolo attorno ad un’idea, un’aspirazione ed un sentimento comune. Ma attraverso il concetto di “nazione” si vuole realizzare un altro scopo, oltre quello di affermare un nuovo principio che salvaguardi l’unità della volontà sovrana in sostituzione del vecchio principio che si incarnava nella persona del monarca: si vuole cioè legittimare il predominio della classe borghese e giustificare la struttura “aristocratica” di questo primo tipo di Stato liberale. Infatti sebbene il popolo partecipi alla formazione degli organi sovrani attraverso l’elezione dei suoi rappresentanti, si nega che con tale atto, esso esprima la propria volontà politica. Ciò è confermato dal fatto che i rappresentanti eletti dal popolo non possono essere ad esso legati né da vincoli giuridici (il mandato obbligatorio) né da vincoli di fatto (dato che si nega la legittimità dell’organizzazione in partiti); essi

³⁸ “la concezione politica avanzata dall’abate francese trova il proprio perno nella distinzione fra l’insieme di tutti i cittadini francesi, chiamato “società civile” o “nazione”, a cui viene per l’appunto attribuito il potere costituente, e l’organizzazione istituzionale dello Stato, alla quale spettano i poteri costituiti. La volontà generale del popolo francese, unito nel corpo unitario della nazione generata dal diritto naturale e non da quello positivo, non può essere ridotta alla somma delle volontà individuali, ma assume i caratteri di una vera e propria “persona” morale, la quale si perpetua mediante gli individui e attraverso le generazioni. La nazione è preesistente a tutto, è l’origine di tutto. La sua volontà è sempre conforme alla legge, è la legge stessa. Di conseguenza, il potere costituente, come volontà dell’intera nazione, è la legittimità fonte di ogni legalità. La costituzione è la forma giuridica che limita i poteri costituiti e che non può limitare il potere costituente, la volontà onnipotente della nazione, essendone anzi il prodotto. La sovranità della nazione, la sua volontà, il suo potere costituente, sono superiori a ogni forma costituzionale. Emmanuel-Joseph Sieyès, *Che cosa è il terzo stato?* (Roma: Editori Riuniti, 1989), 61-83.

sono considerati i cittadini più capaci, più meritevoli e più attivi: perciò spetta ad essi interpretare liberamente sulla base di un mandato fiduciario, la volontà della nazione e di conseguenza esprimere la volontà politica generale.³⁹

Per comprendere appieno questa teoria non dobbiamo perdere di vista il maggiore protagonista della rivoluzione: la borghesia, che in quel momento temeva allo stesso modo i rigurgiti assolutistici come eventuali fughe in avanti da parte dei giacobini che si mostravano di idee radicali. La Nazione, in quanto entità astratta, non poteva agire direttamente, di conseguenza doveva esercitare i suoi poteri per delegazione. In questo modo si spazzano via gli istituti di democrazia diretta (oltre ad evitare il suffragio universale) e si organizza un governo rappresentativo. L'elettorato non è un diritto ma è solo una funzione pubblica perché nessun cittadino può invocare una sua piccola porzione di sovranità. E' un dovere di cui la Nazione investe gli individui giudicati idonei ad esercitarla. Se il parlamentare doveva rappresentare l'intera Nazione, egli non doveva curare gli interessi particolari del suo collegio elettorale, bensì l'interesse nazionale e, di conseguenza, non doveva essere vincolato da istruzioni ricevute dagli elettori.⁴⁰

Per quanto riguarda la divisione dei poteri, partiamo da una importante frase di Montesquieu: "Le pouvoir arrete le pouvoir". Montesquieu aveva mutuato il principio della separazione dei poteri dal regime costituzionale inglese e consiste non solo nel distinguere le tre funzioni di governo (legiferare, amministrare, giudicare), ma anche nell'affidare ciascuno di questi compiti ad un organo distinto, in modo da ottenere una maggiore garanzia contro l'eventuale arbitrio se i tre poteri fossero concentrati in un solo organo. L'art. 16 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789 recita: "La società, nella quale la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri determinata, non ha Costituzione" (Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la separation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution).⁴¹

³⁹ Costantino Mortati, *Lezioni di diritto costituzionale italiano e comparato* (Roma: Edizioni Ricerche, 1965), 39-40. Sul concetto di nazione si veda anche Aljs Vignudelli, *Diritto costituzionale* (Torino: Giappichelli, 2010), 750.

⁴⁰ Angelo Grimaldi, "La Costituzione siciliana del 1812 (The Sicilian Constitution of 1812)", *Revista de Derecho*, n. 48, cit., 217-222.

⁴¹ Felice Battaglia, *Le carte dei diritti* (Firenze: Sansoni Editore, 1934) 122-123.

La Costituzione di Cadice del 1812 concepiva una separazione dei poteri in un sistema monocamerale, nel quale al parlamento era affidato il potere legislativo su cui il sovrano poteva esercitare il veto sospensivo (al sovrano ed ai suoi ministri era riservato il potere esecutivo).⁴² Gli articoli 15 e 16 vanno letti, per comprendere appieno i poteri del re nella partecipazione alla funzione legislativa, alla luce degli articoli 104, 106, 107 e 108 per ciò che riguarda il parlamento, e gli articoli 142, 145, 147, 148, 149 per quel che riguarda i poteri del re. Le sessioni del parlamento potevano durare tre mesi consecutivi e potevano essere prorogate, nei casi previsti dall'art. 107, solo per un altro mese. I deputati venivano rinnovati ogni due anni. Un periodo così breve non poteva consentire al parlamento di seguire in modo organico e non episodico lo svolgimento dell'indirizzo politico generale. Molto difficilmente il parlamento spagnolo avrebbe potuto attuare il principio della "supremazia del parlamento", non solo perché il parlamento non avrebbe potuto approvare qualsiasi legge senza che nessun altro organo avrebbe potuto esercitare un potere legislativo in modo da competere con la Camera, ma soprattutto perché il parlamento difficilmente avrebbe potuto controllare l'indirizzo politico.

Questa meccanica costituzionale in verità non è particolarmente originale (a parte per la presenza di una sola Camera); l'esperienza costituzionale inglese aveva già evidenziato una equilibrata distribuzione di funzioni tra i due poteri, il Re e il Parlamento, al primo dei quali era attribuita la funzione esecutiva e al secondo quella legislativa. Questo schema implicava la separazione dei poteri e l'influenza di un potere sulla funzione dell'altro: il re con la "sanzione" sulla legge delle Camere e queste con l'impeachment contro i ministri del re. A nessun potere, singolarmente considerato, è attribuita la sovranità che, invece, viene trasferita al "Re in Parlamento" (King in Parliament).⁴³ Bar Cendón scrive:

Lo que sí hace la Comisión es afirmar que, en esta división de poderes debía existir una la relación entre el rey –la autoridad ejecutiva – y las Cortes –la autoridad legislativa–. La separación, pues, no podía ser absoluta, con lo que el rey debía tener

⁴² La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey (art. 15), La potestad de hacer ejecutar las leyes reside en el Rey (Art. 16).

⁴³ Angelo Grimaldi, *Esperienze Costituzionali in Inghilterra* (Seattle: KDP, 2022), 186. Si veda anche, Enrico Hallam, *Storia Costituzionale d'Inghilterra* (tradotta dal Barone Vito D'Ondes Reggion), Vol. IV (Torino: UTET, 1855), 5-162.

alguna participación en el proceso legislativo. Y el razonamiento que se busca para justificar esta visión moderada de la monarquía, se encuentra de nuevo en los precentes histórico-medievales [...]”.⁴⁴

La separazione, sostiene Cendón, non poteva essere assoluta, il re avrebbe partecipato al processo legislativo e questa impostazione corrisponde al modello del costituzionalismo liberale. Il re, anche indirettamente, per mezzo dei suoi ministri (art. 125) o anche direttamente (art. 171, 14° comma) avrebbe potuto partecipare alla funzione legislativa.

Con la sanzione, il re avrebbe potuto sospendere l'entrata in vigore di una legge esercitando il diritto di veto sospensivo di cui agli articoli 147-149 della Costituzione. Non si può parlare di semplice "rinvio" o di veto sospensivo, che è lo strumento con il quale il re partecipava all'atto legislativo decidendo di non promulgare la legge e di rimandarla all'esame della Camera, in quanto il re con il veto sospensivo su una legge (negata la sanzione), esercitabile per due anni consecutivi, poteva anche contare, non solo sulla breve durata delle sessioni, ma sulle rielezioni biennali del parlamento. Il frequente rinnovo solitamente determina un diverso orientamento politico della Camera e, nello stesso tempo, introduce un elemento di debolezza dell'istituto rappresentativo a favore, invece, della continuità dell'azione di governo il cui esercizio è prerogativa del re (la Deputazione permanente delle Corti svolgeva le facoltà previste dall'art. 160, fra cui vigilare sull'osservanza della Costituzione delle leggi e renderne conto al nuovo parlamento su eventuali violazioni, convocare le Corti straordinarie nei casi prescritti dalla Costituzione, ecc.). Anche per questa via il re poteva partecipare attivamente e determinare il contenuto di alcune leggi.

L'art. 149 disciplina il caso in cui il parlamento “proponesse, ammettesse, ed approvasse lo stesso progetto di legge; basterà questo terzo atto, perché si tenga la legge per sanzionata dal re; il quale, presentata che gli sia, la sanzionerà col formulario espresso nell'art. 143”. Questa circostanza appare più teorica che pratica per le ragioni prima

⁴⁴Antonio Bar Cendón, “La Constitución de 1812: Revolución y tradición”, *Revista Española de la Función Consultiva*, n. 19 (Valencia: en.-jun. 2013), 61.

esposte. Solo se la durata del parlamento fosse stata più lunga, la disposizione dell'art. 149 avrebbe potuto restringere la forza del potere sospensivo esercitabile dal re.

I fatti del 1812 (come quelli del Regno delle Due Sicilie del 1820) sono espressione di un regime transitorio, dove la contrapposizione dualistica re e sovranità nazionale si basava essenzialmente su un patto costituzionale fra le due fonti di sovranità, re da un lato, nobili liberali e borghesi dall'altro. Si tratta di separazione degli organi dovuta principalmente alla diversa ed eterogenea estrazione sociale dei due principali attori. Nelle funzioni, invece, si riscontra la partecipazione del re, titolare del potere esecutivo, alla formazione della legge mediante la "sanzione" e viceversa la partecipazione del parlamento all'indirizzo politico-amministrativo con l'approvazione del bilancio (artt. 338-355).

La Costituzione di Cadice del 1812 non si sottrae al principio della rappresentatività (anche se, non pienamente, come tante altre Costituzioni dell'epoca) che ne costituisce il fondamento politico. La crisi dello Stato assoluto coincide con il titolo d'investitura del sovrano (a seguito dell'affacciarsi sulla scena politico-economica di ceti emergenti, come l'alta e media borghesia mercantile, bancaria e burocratica): l'investitura diretta, fondata sul principio legittimista e teocratico, sostituita da un titolo "derivativo" e "rappresentativo", fondato ora sul principio della "volontà nazionale" e, successivamente, sulla "volontà popolare". Con le prime Costituzioni moderne, e quindi anche la Costituzione di Cadice, il sovrano assume formalmente l'impegno di rispettare i diritti dei cittadini e vengono predisposti all'interno delle Carte, strumenti giuridici per garantire tale rispetto. In altri termini, le Costituzioni moderne pongono accanto al Sovrano una serie di altri organi che possono operare come "limite" del (o al) potere regio.

Anche la Costituzione del 1812 considera l'esistenza di due centri di autorità posti "formalmente" in posizione paritaria, il re e il parlamento. Stabilire che la sovranità risiede essenzialmente nella nazione rappresenta il tentativo di eludere il problema se la sovranità debba spettare al re (potere esecutivo) o ai rappresentanti della nazione, cioè al parlamento, art. 27 (quest'ultimo espressione del potere legislativo condiviso con il re). Il risultato di questa impostazione è l'aver affidato la soluzione ai rapporti di forza politica tra i due corpi costituzionali (re e parlamento), fino a che un organo riuscirà a prevalere politicamente (o anche con l'uso della forza) sull'altro. La Costituzione del 1812 creava due poteri uguali senza indicare nessun mezzo per risolvere i conflitti che sarebbero potuti insorgere tra loro:

il parlamento non poteva revocare il Re e il Re non poteva sciogliere il parlamento (sulle facoltà delle Corti art. 131, punto 3°: “Resolver cualquier duda, de hecho o de derecho, que ocurra en orden a la sucesión a la corona”; sulle prerogative e facoltà del re art. 172, 1° comma: “Las restricciones de la autoridad del Rey son las siguientes: Primera. No puede el Rey impedir bajo ningún pretexto la celebración de las Cortes en las épocas y casos señalados por la Constitución, ni suspenderías ni disolverlas, ni en manera alguna embarazar sus sesiones y deliberaciones. Los que le aconsejasen o auxiliasen en cualquiera tentativa para estos actos, son declarados traidores, y serán perseguidos como tales”).

Con la Costituzione del 1812, pur non potendo parlare pienamente di “Plenitudo Potestatis” (si vedano gli artt. 170, 171 e 172 della Costituzione) non fu eliminata la posizione di legittimazione trascendente posta a fondamento della monarchia. Essa determinò un regime dualistico (re e parlamento) basato sull’esistenza di due titoli d’investitura del re, “Ferdinando VII per Grazia di Dio e per la Costituzione della Monarchia Re del Regno delle Spagne”:⁴⁵ uno autonomo, trascendente, ed uno derivato e rappresentativo. Possiamo considerare la monarchia spagnola, con a capo Ferdinando VII, come monarchia limitata a carattere temporaneo e con caratteristiche anche riconducibili alle monarchie costituzionali.

Anche la Costituzione del 1812 ripone nei singoli individui il fondamento della sovranità. Nell’assolutismo regio la sovranità era assicurata dalla persona del re, come espressione dell’unitarietà della volontà sovrana. Rinnegando il principio assolutistico non si rinuncia però alla volontà unitaria e, non potendo contare sulla somma delle singole volontà, si ricorre ad una figura giuridica astratta, la “nazione”. Essa però non rappresenta le varie categorie sociali che costituiscono il “popolo”, ma riunisce tutti i ceti sociali attorno ad un’idea, un sentimento comune. Con il concetto di “nazione”, oltre a salvare l’unità della volontà sovrana, si voleva legittimare l’ingresso nelle Istituzioni politiche della borghesia mercantile, militare e burocratica e serviva soprattutto a neutralizzare eventuali derive popolari che potessero scaturire dalle istanze dei democratici. La “nazione”, in quanto

⁴⁵ La Costituzione politica della monarchia spagnola, si apre con il seguente Preambolo: “D. Ferdinando VII per grazia di Dio e per la Costituzione della Monarchia Spagnuola, Re delle Spagne, e in sua assenza e prigionia la Reggenza del Regno, nominata dalle Corti generali e straordinarie, a tutti quelli che vedranno e intenderanno le presenti, fa sapere, che le medesime Corti hanno decretato e sanzionato la seguente costituzione politica della Monarchia Spagnuola. Nel nome di Dio onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo, Autore e Supremo Legislatore della Società [...], in: *Raccolta di tutte le costituzioni antiche e moderne*, cit., 1.

entità astratta, non poteva agire direttamente, di conseguenza doveva esercitare i suoi poteri per delegazione. In questo modo si spazzano via gli istituti di democrazia diretta, si evita il suffragio universale e si organizza un governo rappresentativo. La volontà è manifestata attraverso i suoi rappresentanti, non solo quelli elettivi, perché anche il re indirettamente è considerato un rappresentante della “nazione”. La Costituzione di Cadice non indica il re come rappresentante della “nazione”, infatti l’articolo 27 fa esclusivo riferimento a tutti i deputati che rappresentano la nazione.

Da questo elemento si comprende come il fondamento legittimista del potere del re (legittimazione trascendente) resista all’affermarsi del principio della sovranità nazionale. Coesistono, anche nel modello spagnolo, pertanto due titoli di investitura: uno autonomo e trascendente (art. 173 disciplina la formula di giuramento del sovrano: “Per la grazia di Dio e la Costituzione della monarchia spagnuola Re delle Spagne, giuro per Iddio e per i Santi Evangeli che difenderò e conserverò la Religione Cattolica Apostolica Romana senza permetterne alcun’altra nel Regno, che conserverò e farò osservare la costituzione politica, e le leggi della monarchia spagnuola non avendo in vista che il suo bene e profitto....”) ed uno derivativo e rappresentativo.

Il carattere monarchico del regime non fu mai messo in discussione, nonostante il carattere dispotico e debole della Corona, l’art. 14 definiva il governo della nazione spagnola “quello d’una Monarchia moderata, ereditaria”. Non sembra una definizione originale, questa definizione la troviamo nell’articolo 2 della Costituzione di Baiona,⁴⁶ e, successivamente, negli articoli 1 e 2 della Costituzione murattiana del 18 maggio 1815, nell’articolo 14 del Regno delle Due Sicilie del 1820 (articolo identico a quello della Costituzione di Cadice del 1812) e nell’articolo 1 della Costituzione del Regno delle Due Sicilie del 1848, che definisce la forma di governo come “temperata monarchia ereditaria costituzionale sotto forme rappresentative”.⁴⁷

L’art. 168 “La persona del Re è sacra ed inviolabile” ricalca sostanzialmente l’art. 2, Capitolo II, Sezione prima, della Costituzione francese del 3 settembre 1791 che recita: “La persona del re è inviolabile e sacra, il suo titolo è Re dei francesi”, mentre il re spagnolo

⁴⁶ L’articolo 2 della Costituzione de Bayona de 1808 recita: “La Corona de las Españas y de las Indias será hereditaria en nuestra descendencia directa, natural y legítima, de varón en varón, por orden de primogenitura y con exclusión perpetua de las hembras”.

⁴⁷ Art. 1 della Costituzione del Regno delle Due Sicilie del 1848. In: *Le Costituzioni italiane*. Alberto Aquarone, Mario D’Addio, Guglielmo Negri (Milano: Edizioni di Comunità, 1958), 565.

assumeva quello di Maestà Cattolica. Il secondo periodo dell'art. 168 introduceva il principio, comune a tante altre Costituzioni, dell'irresponsabilità del re (l'istituto, come abbiamo visto, proviene dall'esperienza costituzionale inglese). La Costituzione prevede che gli atti del Re siano efficaci solo se controfirmati da un ministro (art. 225). I ministri o segretari di Stato, rispondono davanti alla Camera.

La forma di governo parlamentare non è prevista nel dettato costituzionale, si sarebbe potuta instaurare nella prassi costituzionale con l'assunto che ogni atto del re avrebbe avuto la controfirma di un ministro (articolo 225 Cost.), sul quale si sarebbe trasferita la responsabilità dell'atto. Tuttavia, i singoli ministri (non c'è il consiglio dei ministri) rispondevano personalmente di fronte al parlamento, ma come responsabilità penale, non politica. Quindi, i ministri avevano soltanto una responsabilità penale ed assumevano tale responsabilità controfirmando tutti gli atti del re. L'evoluzione verso il regime parlamentare sarebbe potuta arrivare affermando la responsabilità politica indirettamente: il parlamento avrebbe potuto sospendere, secondo le procedure indicate negli artt. 226, 227, 228 e 229, i segretari di Stato, e per questa via il regime di separazione avrebbe potuto cedere al regime parlamentare. Come nel sistema inglese, si sarebbe potuto utilizzare la responsabilità penale per esercitare ed affermare indirettamente il principio della responsabilità politica. I sette segretari di Stato sembrano, nonostante l'istituto della controfirma ministeriale, meri esecutori delle decisioni del re. I ministri portano a compimento gli ordini del re, in ossequio alle leggi votate dal parlamento. Il re è assistito dal Consiglio di Stato, che lo consulterà "in tutti gli affari gravi di governo, e nominatamente per dare o negare la sanzione alle leggi, per dichiarar guerra, e per far trattati" (art. 236).

La Costituzione di Cadice è rigida. Le Costituzioni Ottocentesche sono generalmente flessibili e concesse dal sovrano assoluto (ottriate), mentre le Costituzioni del Novecento sono rigide. La Costituzione è stata elaborata e votata dal parlamento (quindi non è una carta octroyée), il re assunse il titolo di "Maestà Cattolica". La Carta esprime una forte componente pattizia. E' un patto tra parti politiche, religiose, sociali. Gli articoli 371-384 contengono norme che dispongono, per modificare la Carta Costituzionale, un procedimento complesso e gravoso, comunque più gravoso di quello previsto per la formazione della legge ordinaria. L'art. 375 prevede addirittura che prima di otto anni non

sia possibile proporre modifiche costituzionali: “Finché sieno passati ott’anni, dopo essersi messa in esecuzione la costituzione in ogni sua parte, non se ne potrà proporre in verun de’ suoi articoli né alterazione, né addizione, né riforma”.

Che cosa vuole garantire la Costituzione del 1812? Si preoccupa di limitare il potere legislativo in modo da impedire che le eventuali scelte compiute da una maggioranza raggiunta all’interno del parlamento, possa cambiare le regole pattuite e i valori che ogni componente del patto ha ritenuto fondamentali e irrinunciabili. In questo senso possiamo parlare di “compromesso”, e questo compromesso è generalmente lungo. Infatti, la Costituzione di Cadice è lunga proprio perché ogni componente ha accettato l’accordo a condizione che gli interessi che rappresenta siano garantiti dalle regole costituzionali. Questo procedimento è tipico delle Costituzioni del Novecento o dello Stato pluriclasse, ma non si può dimenticare che anche la Costituzione degli U.S.A. del 1787 era ed è rigida.

La Costituzione gaditana non prevede che le norme in essa contenute siano garantite da un giudice al quale attribuire il compito di assicurare il rispetto del compromesso. Prevede, però, che le Corti nelle prime sessioni “prenderanno in considerazione le particolari infrazioni della costituzione, delle quali fossero stati informati, onde porvi l’opportuno rimedio, e rendere effettiva la responsabilità de’ contravventori” (art. 372). L’art. 373 attribuisce ad ogni spagnolo il diritto di reclamare innanzi alle Corti o presso il re, l’osservanza della Costituzione. Anche il re diventa garante dell’osservanza “formale” della Costituzione, ma non garante delle regole del compromesso, in quanto le garanzie appostate, in particolare negli articoli 376-379, sono a presidio del patto costituzionale, cioè controllare l’azione di governo ed amministrativa del re ed escluderlo dalla partecipazione alla procedura di riforma⁴⁸. Il re è escluso da ogni possibilità di intervento nell’iter di riforma. La Costituzione del 1812 si limita ad attribuire il rispetto formale e l’osservanza delle norme di rango costituzionale ai due principali attori costituzionali, il parlamento ed il re, ma non introduce la figura di un giudice (speciale o ordinario), al quale attribuire il compito di non consentire che vengano emanate ed applicate leggi contrarie alla Costituzione.

⁴⁸ Santiago Antonio Roura Gómez, “Supremacía y rigidez constitucional en la constitución de 1812”, *Revista Jurídica de Navarra* n. 23 (Pamplona: en.-jun.1997), 139.

Molte Costituzioni dell'800, non prevedevano un particolare procedimento di revisione, consentendo che ciò potesse avvenire attraverso l'ordinaria attività legislativa. Nell'Ottocento prevaleva la supremazia della Legge, questa era espressione delle categorie sociali che partecipavano alla vita dello Stato. La Legge era fonte primaria del diritto e, in genere, la sottomissione alla Costituzione era solo apparente o formale. La Costituzione diventa "irrevocabile" nella parte in cui attribuisce la sovranità alla Legge. La ragione effettiva della flessibilità va ricercata nel carattere tendenzialmente "monoclasse" di molti Stati dell'Ottocento, nei quali l'egemonia era detenuta prevalentemente dalla borghesia e dalla componente aristocratica, anche se in declino (il popolo era ancora escluso). Una Costituzione rigida, cioè non modificabile con legge ordinaria, avrebbe potuto costituire una minaccia per l'esercizio del potere da parte della borghesia. L'oligarchia al potere (borghesi e aristocratici) poteva disporre di tutti gli strumenti legislativi di volta in volta necessari per garantire l'ordine sociale se eventualmente messo in pericolo dall'elemento popolare, escluso dalla partecipazione alla vita delle Istituzioni pubbliche.

3. CONCLUSIONI

Ferdinando VII rientrò in Spagna nel mese di marzo 1814. Arrivò a Valencia il 16 aprile 1814, dove era atteso da un rappresentante del Consiglio di Reggenza, con la Costituzione di Cadice (il re avrebbe dovuto prestare giuramento ai sensi dell'art. 173 della Costituzione) e da un deputato assolutista con un Manifesto formato da 69 deputati (Manifesto dei persiani, sottoscritto il 12 aprile 1814 da 69 deputati al fine di sollecitare Ferdinando VII a restaurare l'Antico Regime ed abrogare la Costituzione di Cadice del 1812). Dopo varie sessioni segrete le Corti nella sessione del 3 febbraio 1814 approvano il decreto.⁴⁹ A proposito del Manifesto dei persiani così scrive Diego Sevilla Andres:

⁴⁹ "Conformemente al decreto portato dall'assemblea generale straordinaria delle Corti il 1 febbraio 1811 il quale sarà nuovamente spedito ai generali ed alle autorità provinciali, il Re non sarà riconosciuto libero, né obbedito come tale, che allorquando egli avrà nel congresso nazionale prestato il giuramento prescritto dall'articolo 173 della costituzione. Tosto che i comandanti generali sulle frontiere avranno ricevuto la notizia del di lui prossimo arrivo spediranno al governo un corriere straordinario, affine di renderlo avvisato dell'arrivo di S.M., del seguito che l'accompagna, delle truppe straniere o nazionali, che lo scortano, e dell'altre circostanze importanti di simile natura; il governo notificherà senza dilazione questo avviso alle Corti. La reggenza farà tutti i necessarj preparativi, e trasmetterà ai generali gli ordini necessarj acciò il Re possa al suo avvicinarsi alle frontiere ricevere una copia di questo decreto con una lettera della reggenza tendente ad informare S.M. dello stato della nazione, de'coraggiosi suoi sforzi, e della determinazione delle

Respondiendo a los “Persas”, Fernando VII prometió unas Cortes “legítimamente congregadas”, para eliminar el despotismo que aborrecía, respetando los derechos de los pueblos. “Las leyes que en lo sucesivo hayan de servir de norma para las acciones de mis súbditos, serán establecidas con acuerdo de las Cortes. La suspensión de la Constitución no afectaba, en Justicia, a los tribunales, y en lo político, los Ayuntamientos, “y entre tanto que se establece lo que convenga guardarse hasta que oídas las Cortes que llamaré se asiente el orden stable de esta parte del gobierno del reino”. “La libertad y seguridad individual y real – continuaba el Decreto de 4 de mayo – quedaran firmemente aseguradas por medio de las leyes .⁵⁰

Il 4 maggio 1814 il re Ferdinando VII promulgò un decreto con il quale dichiarò la Costituzione e i decreti nulli, di nessun valore o effetto [giuridico], ora o in qualsiasi altro momento, come se tali atti non fossero mai avvenuti. Il giorno dopo, il re partì per Madrid dove fu accolto con entusiasmo dal popolo per il quale ritornava “el Deseado”. Il regime costituzionale non fu in grado di opporre resistenza: il 10 maggio 1814 il parlamento venne sciolto⁵¹. La Costituzione del 1812, come tante altre Costituzioni europee, sancendo che la sovranità risiedeva nella nazione, eludeva il problema se la sovranità sarebbe dovuta spettare al re o al parlamento. Dunque, la Costituzione affidava la soluzione ai rapporti di forza politica tra i due corpi costituzionali (re e parlamento): nel 1814 prevalse politicamente e militarmente il re sulle forze costituzionali, mentre nel 1820 prevarranno, anche se per un triennio⁵², le forze costituzionali e il parlamento con l’iniziale appoggio militare.

Corti per assicurare l’indipendenza della nazione, e la libertà del Monarca”. Decreto emanato dalle Corti di Spagna prima del ritorno di Ferdinando VII, in: Università di Torino, Archivio delle Costituzioni storiche. Disponibile in: www.dircost.unitoit.it.

⁵⁰ Diego Sevilla Andres, *Historia Constitucional de España (1800-1966)* (Valencia: Escuela Social, 1966), 50-51.

⁵¹ ...que mi Real ánimo es no solamente no jurar ni acceder á dicha Constitución ni á decreto alguno de las Cortes guner ales y extraordinarias y de las ordinarias actualmente abiertas, á saber, los que sean depresivos dé los derechos y prerogativas de mi Soberanía , establecidas por Ja constitución y las leyes en que de largo tiempo la nación ha vivido , sino el declarar aquella Constitución y tales Decretos nulos y de ningún valor ni efecto, ahora ni en tiempo alguno como si no hubiesen pasado jamás tales actos, y se qui tasen de en medio del tiempo , y sin obligación en mis pueblos y subditos, de quaiquiera clase y condición, á cumplirlos ni guardarlos, decreto dado en Valencia á 4 de Mayo de 1814, YO EL REY. Como Secretario del Rey con exercicio de decretos , y habilitado especialmente para este Pedro de Macanaz. In: Gaceta extraordinaria de Madrid, del jueves 12 de mayo de 1814, 515-521.

⁵² Triennio Costituzionale, periodo compreso tra il proclama reale (10 marzo 1820) e la revoca della Costituzione avvenuta il 1 ottobre 1823.

4. BIBLIOGRAFIA

Adozione della Costituzione di Spagna dell'anno 1812, Napoli, 7 luglio 1820, in Atti del Parlamento delle Due Sicilie 1820-1821, Vol. Primo (Bologna: Nicola Zanichelli, 1926).

Atto Costituzionale del 24 giugno 1793. In: Saitta, Armando, Costituenti e costituzioni della Francia moderna (Torino: Einaudi, 1952).

Constitución de Bayona de 1808. Disponibile in : https://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/constitucion-de-bayona-6-de-julio-1808/html/437fe325-fb92-48b7-a963-a36d6a8fd6af_2.html.

Constitución de Cádiz. Madrid, Congreso de los Diputados. Disponibile in : <http://www.congreso.es/docu/constituciones/1812/ce1812.pdf>

Costituzione della Repubblica francese del 5 fruttidoro anno III (22 agosto 1795). In: Saitta, Armando, Costituenti e costituzioni della Francia moderna (Torino: Einaudi, 1952)

Costituzione del 3 settembre 1791. In: Saitta, Armando, Costituenti e costituzioni della Francia moderna (Torino: Einaudi, 1952).

Costituzione del Regno delle Due Sicilie del 1848. In: Le Costituzioni italiane. Aquarone, Alberto; D'Addio, Mario; Negri, Guglielmo, (Milano: Edizioni di Comunità, 1958).

Costituzione Politica della Monarchia Spagnuola. In: Raccolta di tutte le costituzioni antiche e moderne (Torino: Tipografia di G. Cassone, 1848).

Costituzione Politica del Regno delle Due Sicilie, Edizione fatta per ordine e sotto la direzione del Parlamento, dalla stamperia del Parlamento Nazionale, Napoli, 1821.

Disponibile in:
<https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=hvd.hnf37h&view=1up&seq=5>.

Decreto dado en Valencia á 4 de Mayo de 1814, YO EL REY. Como Secretario del Rey con ejercicio de decretos , y habilitado especialmente para este Pedro de Macanaz. In: “Gaceta extraordinaria de Madrid”, del jueves 12 de mayo de 1814, vol.1.

Decreto del 24 settembre 1810. In: Colecion de todas las ordenes, decretos y providencias emanadas de las cortes generales y extraordinarias de los dominios di españa e indias, instalads en la real isla de Leon el 24 de septiembre del año 1810, De orden de S.E. El Congreso Provincial (Tarragona: en la Imprenta de Brusi, 1810).

Decreto emanato dalle Corti di Spagna prima del ritorno di Ferdinando VII, in: Università di Torino, Archivio delle Costituzioni storiche. Disponibile in: www.dircost.unito.it

Progetto di modificazioni alla Costituzione delle Spagne presentato alla Nazione Napolitana da un veterano della libertà, 6 ottobre 1820, dalla Tipografia francese.

Formula del giuramento prestato dal Re, in Atti del Parlamento delle Due Sicilie 1820-1821, Vol. Primo (Bologna: Nicola Zanichelli, 1926).

Letteratura

Alexeeva, Tatyana. Influenza della Costituzione di Cadice sui primi progetti costituzionali in Russia. In: Romano, Andrea; Vergara Caffarelli, Francesco (coord.). 1812: tra Cadice e Palermo - entre Cadiz y Palermo: Nazione, rivoluzione e costituzione. Rappresentanza politica, liberta garantite, autonomie: Atti del convegno, Palermo-Messina 5-10 dicembre 2006 (Messina: Biblioteca centrale della Regione siciliana “Alberto Bombace”, 2012), 37-54.

Argüelles, Agustín. Examen histórico de la Reforma Constitucional de España: que hicieron las Cortes generales y extraordinarias desde que se instalaron en la Isla de León. Tomo I (Londres: En la imprenta de Carlos Wood e Hijos, 1835).

Bar Cendón, Antonio, “La Constitución de 1812: Revolución y tradición”, Revista Española de la Función Consultiva, n. 19 (Valencia: en.-jun. 2013), 61.

Battaglia, Felice. Le carte dei diritti (Firenze: Sansoni Editore, 1934).

Blanco Valdés, Roberto Luis. Rey, cortes y fuerza armada en los orígenes de la España liberal, 1808-1823. 1. Ed. (Madrid: Siglo XXI de España Editores, 1988).

Busaall, Jean-Baptiste, Le Spectre du Jacobinisme: L’expérience constitutionnelle française et le premier libéralisme espagnol. Chapitre VI [L’ordre constitutionnel de 1812, un modèle juridictionnel, en linea], (Madrid: Casa de Velazquez, 2012), 313-350. Disponible in www.casadevelazquez.org/en/publications/online-bookshop/livro/le-spectre-du-jacobinisme.

Commons, John Rogers. Legal Foundations of Capitalism (New York: Macmillan, 1924).

Crisafulli, Vezio. Lezioni di Diritto Costituzionale. Seconda edizione (Padova:Cedam, 1970).

Delpu, Pierre-Marie, “Fraternités libérale set insurrections nationale: Naples et l’Espagne 1820-1821”, Revue d’Histoire du XIX siècle, n. 49 (Paris:2014),195-197.

De Maistre, Joseph. Il Papa (Introduzione di Carlo Bo), (Milano: Rizzoli, 1984).

Fernández Sarasola, Ignacio, “La primera Constitución española: el estatuto de Bayona”, Revista de Derecho, n. 26 (Barranquilla: jul.-dic. 2006), 97-100.

Fernandez Segado, Francisco, “Giuseppe Franco Ferrari, La Costituzione di Cadice nel Bicentenario della sua promulgazione” (Atti del convegno dell’Associazione di Diritto pubblico comparato ed europeo). Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional n. 18 (Madrid, España, 2014), 660.

Fontanarosa, Vincenzo (a cura di). Il Parlamento nazionale napoletano per gli anni 1820 e 1821. Memorie e documenti (Roma: Società Editrice Dante Alighieri, 1900).

Garcia de Cortazar, Fernando, Gonzalez Vesga, José Manuel. Storia della Spagna: dalle origini al ritorno della democrazia (Milano: Bompiani, 1996).

Ghisalberti, Carlo. Dall’antico regime al 1848. (Bari: Edizioni Laterza, 2001).

Giudici, Paolo. Storia d’Italia: Illustrazioni a colori di Tancredi Scarpelli. Vol. IV, (Firenze: Casa Editrice G. Nerbini, 1958).

Grimaldi, Angelo. Esperienze Costituzionali in Inghilterra (Seattle: KDP, 2022).

Grimaldi, Angelo, “La Costituzione siciliana del 1812 (The Sicilian Constitution of 1812)”, Revista de Derecho, n. 48 (Barranquilla: jul-dic. 2017), 217-222.

Grimaldi, Angelo, “La Insurrección Siciliana de 1820. Aspectos Politico-Constitucionales”. Revista de Estudios Histórico-Jurídicos n. 40 (Valparaíso, Chile, 2018), 214-224.

Grimaldi, Angelo, “La riscossa del mandato imperativo”, Il Momento (Forlì: 23 agosto 2008), 2.

Gueniffey Patrice, “Un año antes: Napoleón en Españ 1808”, n. 38 (ISTOR: Ciudad de México, otoño de 2009), 3-29.

Hallam Enrico. Storia Costituzionale d'Inghilterra, Vol. IV (tradotta dal Barone Vito D'Ondes Reggio), (Torino: UTET, 1855).

Hespanha António Manuel, “Garriga Carlos & Marta Lorente. Cádiz, 1812. La constitución jurisdiccional”, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007 (epílogo de Bartolomé Clavero), *Historia Crítica*, n. 36 (Bogotá: jul.-dic. 2008), 223-225.

Mortati, Costantino. Lezioni di diritto costituzionale italiano e comparato (Roma: Edizioni Ricerche, 1965).

Mortati, Costantino. Istituzioni di Diritto Pubblico, Ottava edizione (Padova: Cedam, 1969).

Orlando, Vittorio Emanuele. Principii di Diritto Costituzionale. Terza edizione (Firenze: G. Barbera Editore, 1894).

Pierré-Caps, Stéphane, “La constitution de Cadix et le droit constitutionnel européen”, *Civitas Europa*, n. 29 (Liege:2012),17-19.

Queipo de Llano, José María (Conde de Toreno), Historia del levantamiento, guerra y revolución de España, Tomo I (Madrid: Imprenta de Don Tomas Jordan, 1835), 308.

Rolla, Giancarlo, Il processo di ibridazione dei sistemi accentrati di giustizia costituzionale. Note di diritto comparato. In: Miguel Carbonell, Héctor Fix-Fierro, Luis Raúl González Pérez, Diego Valadés (*Coord.*). Estado constitucional, derechos humanos, justicia y vida universitaria. Estudios en homenaje a Jorge Carpizo (Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México, **Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2015). 506-511.**

Roura Gómez, Santiago Antonio, “Supremacía y rigidez constitucional en la constitución de 1812”, n. 23, Revista Jurídica de Navarra (Pamplona:en.-jun.1997),139.

Rescigno, Giuseppe Ugo. Corso di Diritto Pubblico. Prima edizione (Bologna: Zanichelli, 1979).

Scirocco, Alfonso. Il Mezzogiorno nell'età della Restaurazione. (Napoli: Libreria Scientifica Editrice, 1971).

Scotti Douglas, Vittorio, “Napoli e Torino, due rivoluzioni sull'esempio di Cadice”. Pasado y Memoria. Revista de Historia contemporanea n. 22 (Alicante, España, 2021), 81-98.

Sevilla Andres, Diego. Historia Constitucional de España (1800-1966) (Valencia: Escuela Social, 1966).

Sieyès, Emmanuel-Joseph. Che cosa è il terzo stato? (Roma: Editori Riuniti, 1989).

Spini, Giorgio. Mito e realtà della Spagna nelle rivoluzioni italiane del 1820-21 (Roma: Perrella, 1950). Disponibile anche in: Incontri europei e americani col Risorgimento. (Firenze: Vallecchi Editore, 1988), 37-196.

Torta, Carlo. La rivoluzione piemontese nel 1821. (Roma-Milano: Società Editrice Dante Alighieri di Albrighi, Segati & c., 1908).

Turco, Giovanni. Costituzione e tradizione (Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2015).

Vignudelli, Aljs. Diritto costituzionale (Torino: Giappichelli, 2010)